

Tar Calabria: le immagini satellitari utilizzabili anche nel penale

Google anti abusi edilizi Earth smaschera i lavori e il condono è ko

DI DARIO FERRARA

Google Earth smaschera gli abusi edilizi. Il responsabile dell'opera contro legge non ha diritto al condono e viene condannato alla demolizione, mentre l'acquirente dell'immobile non potrà più svolgerci l'attività commerciale prevista. È tutto perché le immagini satellitari della piattaforma californiana costituiscono prove documentali, utilizzabili anche in sede penale: legittimo dunque l'annullamento in autotutela della concessione in sanatoria adottato dal Comune quando gli uffici si accorgono che il manufatto incriminato risulta realizzato dopo la domanda di condono e che all'epoca l'edificio ha dimensioni differenti rispetto a quanto rappresentato nel progetto. È quanto emerge dalla sentenza 1604/18, pubblicata dalla seconda sezione del Tar Calabria. Decisiva la verifica disposta ex articolo 66 Cpa a cura della Regione: il colpevole dell'abuso è incastrato dal funzionario delegato grazie alle aerofotogrammetrie acquisite pres-

so l'amministrazione. Il condono risulta chiesto nel 1987 in base alla legge 47/1985: i lavori di costruzione da sanare si sarebbero dunque dovuti concludere entro il primo ottobre 1983, come previsto dall'articolo 31 per l'allora condono Craxi-Nicolazzi, in base al quale «si intendono ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura, ovvero, quanto alle opere interne agli edifici già esistenti e a quelle non destinate alla re-

sidenza, quando esse siano state completate funzionalmente». Il Comune rilascia la concessione solo nel 2008 ma se la rimangia nel 2012 per accertamenti successivi effettuati dopo la denuncia di un privato, probabilmente un vicino (che a quanto pare è pure un vigile urbano). L'ingegnere scopre che il manufatto «incriminato» è realizzato addirittura dopo il 2001: l'immobile nel frattempo ha perso il titolo edilizio necessario alla prosecu-

zione dell'attività commerciale. Manca la prova contraria: l'interessato avrebbe dovuto dimostrare che i lavori abusivi si sono conclusi prima della data finale prevista dalla legge sul condono edilizio. Insomma: l'ente locale può annullare in autotutela la sanatoria concessa sulla base di una rappresentazione che non corrisponde alla realtà dei fatti. Ne consegue lo stop al certificato di agibilità che non può essere rilasciato ai fabbricati abusivi e non condonati. Le immagini di Google Earth non sono invece ritenute sufficienti per essere sufficienti per rettificare l'imposta di registro sull'immobile sulla base della stima dell'ufficio tecnico senza un sopralluogo nei locali. All'interessato non resta che pagare le spese del processo al Comune il compenso al professionista verificatore.

Videosorveglianza, online i contributi per i comuni

È online (<http://www.poliziadistato.it/statics/46/graduatoria-finale.pdf>) la graduatoria del bando per contributi ai comuni per dotarli di impianti di videosorveglianza, varata dall'Interno (dl sicurezza 14/2017). Lo rende noto l'Uncem, Unione nazionale comuni comunità ed enti montani. Le risorse disponibili (37 milioni di euro) finanzieranno i primi 428 comuni in graduatoria. I Comuni di Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna hanno beneficiato di assegnazioni differenziate: 110 enti locali, con istanze di finanziamento per 16.970.000 euro, totalizzano il 45,38% dello stanziamento complessivo.

La sentenza
sul sito www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

RIPARTO

Solidarietà Fondo insabbiato

DI MATTEO BARBERO

Fondo di solidarietà comunale insabbiato. L'ultima tranche del 2018 non arriverà nelle casse dei sindaci prima di dicembre, mentre sul riparto relativo al 2019 la nebbia continua ad essere fitta. Ieri il Viminale ha reso noto che, con riferimento al pagamento del saldo per l'anno corrente, la Direzione centrale per la finanza locale si sta adoperando con i competenti uffici del Mef al fine di ottenere, quanto prima, la ripartizione delle risorse necessarie al versamento delle spettanze. Il relativo pagamento, però, si presume possa avvenire solo nella prima decade del mese di dicembre. Molti comuni sono alla canna del gas, anche perché (come evidenziato dal presidente dell'Anci, Antonio Decaro, in una lettera inviata nei giorni scorsi al titolare del Viminale, Matteo Salvini) finora è stato erogato solo il 76% del totale, mentre negli anni scorsi in questo periodo si arrivava ben oltre il 90%. L'Anci ha anche posto la questione del fsc 2019, sul quale, ad avviso dei sindaci, i conti non tornano. I documenti ufficiali presentati alla settimana scorsa alla Conferenza Stato-città confermano, in effetti, quanto evidenziato nel corso delle audizioni sulla manovra (si veda *ItaliaOggi* del 13/11/2018) in ordine ad un presunto ammanco di circa 560 milioni di euro. Nel mirino, c'è il taglio imposto dall'art. 47 del dl 66/2014, che però è (per così dire) «scaduto» con il 2018. Tale norma, al comma 8, dispone infatti testualmente: «I comuni, (...) assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 375,6 milioni di euro per l'anno 2014 e 563,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018. A tal fine, il fondo di solidarietà comunale (...) è ridotto di 375,6 milioni di euro per l'anno 2014 e di 563,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018». Tale decurtazione, quindi, non ha più ragione di essere applicata dal 2019, per cui il fsc dovrebbe aumentare di pari importo (al netto di tutte rettifiche e gli aggiustamenti tecnici). Invece, dalla carte della Conferenza risulta che la torta è pressoché invariata: si passa dai 6,193 miliardi dello scorso anno ai 6,198 del 2019.

Tasse locali, accertamenti nulli senza contraddittorio

È nullo l'avviso di accertamento Ici emanato dal comune di Lecco poiché non è stato preceduto da un contraddittorio preventivo con il contribuente. Il contraddittorio prima dell'emanazione dell'atto impositivo è obbligatorio anche per i tributi locali. Si tratta un principio di civiltà giuridica, in quanto consente all'interessato di esercitare meglio il proprio diritto di difesa. Lo ha stabilito la commissione tributaria regionale di Milano, VIII sezione, con la sentenza 4400 del 18 ottobre 2018. Con questa pronuncia i giudici lombardi si pongono in contrasto con quanto affermato di recente dalla Cassazione. Il contraddittorio prima dell'emanazione degli atti di accertamento, anche degli enti locali, secondo i giudici d'appello, «è posto a salvaguardia del diritto di difesa del contribuente» e «del buon andamento dell'amministrazione». Ciò consente all'interessato «di chiarire il proprio punto di vista già in ambito amministrativo senza essere costretto a farlo per la prima volta in sede contenziosa». Si profilano dei contrasti, dunque, tra giudici di merito e di legittimità. La Cassazione (ordinanza 26579/2018), infatti, ha affermato che per Ici, Imu, Tasi e altri tributi locali, l'amministrazione comunale non è obbligata a convocare il contribuente e a attivare il contraddittorio preventivo o endoprocedimentale prima di emanare gli avvisi di accertamento. Questo obbligo è imposto solo per i tributi cosiddetti armonizzati, nel rispetto delle norme europee, e per imposte e tasse per le quali la legge lo prevede espressamente. Per la Cassazione non c'è un obbligo generalizzato di instaurare il contraddittorio preventivo. L'atto impositivo presenta una sua particolarità rispetto agli altri provvedimenti e, quindi, non sono direttamente applicabili in materia tributaria le norme sul procedimento amministrativo. Ha chiarito, inoltre, che per i tributi non armonizzati l'amministrazione è tenuta a attivare il contraddittorio con l'interessato se specificamente stabilito da una norma di legge. Mentre in tema di tributi cosiddetti armonizzati, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale comporta l'invalidità dell'atto. Ma solo nel caso in cui il contribuente dimostri che nella fase amministrativa avrebbe potuto, dialogando con l'amministrazione, far valere i propri diritti.

La sentenza
sul sito www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

Sergio Trovato

C I A
Compagnia Immobiliare Azionaria

Sede Legale in Milano, Via G. Borgazzi, 2 - Capitale Sociale € 922.952,60 i.v.
Codice Fiscale e Numero di Iscrizione Registro Imprese di Milano 03765170968

RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE CONSOLIDATO AL 30 SETTEMBRE 2018

Si rende noto che il Resoconto Intermedio di gestione consolidato al 30 settembre 2018, approvato dal Consiglio di amministrazione in data 14 novembre 2018, è depositato presso la sede Sociale a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.

Il documento è altresì consultabile sul sito Internet della Società www.c-i-a.it, sezione Documenti e Relazioni.

Milano, 15 novembre 2018

Classeditori

Via Marco Burigozzo 5 - Milano
Capitale Sociale € 40.785.482,40 i.v.
CF, Partita Iva e Iscrizione al Registro Imprese di Milano: 08114020152
Iscritta al REA di Milano col n. 1205471

RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE CONSOLIDATO AL 30 SETTEMBRE 2018

Si rende noto che il Resoconto Intermedio di gestione consolidato al 30 settembre 2018, approvato dal Consiglio di amministrazione in data 14 novembre 2018, è depositato presso la sede Sociale a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.

Il documento è altresì consultabile sul sito Internet della Società www.classeditori.it, sezione Investor Relation.

Milano, 15 novembre 2018